



00315-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1282/2018
VINCENZO SIANI		UP - 12/11/2018
DOMENICO FIORDALISI		R.G.N. 12876/2018
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	
FRANCESCO CENTOFANTI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

nato a CATANIA il 16/10/1970
) nato a CATANIA il 24/01/1983
nato a CATANIA il 03/10/1978
nato a CATANIA il 31/10/1948

avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA

che ha concluso chiedendo

Il P.G. conclude per

e

chiedendo

l'inammissibilità del

ricorso, per

conclude chiedendo il rigetto del ricorso e per

conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore

L'avv. MAFFEI Valeria, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso;


l'avv. PANDALONE Rosa, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
l'avv. LA PORTA Arduino, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso;
l'avv. BLASI Luca Enrico, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

A questo punto alle ore 14:22 l'udienza viene sospesa

Alle ore 15:38 riprende l'udienza

L'avv. STRANO TAGLIARENI Francesco, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;

l'avv. GAITO Alfredo, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.



B

Ritenuto in fatto

1. La Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui la locale Corte di assise condannò:

1) alla pena di anni otto e mesi tre di reclusione, applicate le diminuenti di cui all'articolo 8 l. n. 203 del 1991 e di cui all'articolo 62-*bis* cod. pen., per i delitti di omicidio di Giacomo Spalletta (capo P) e di illegale detenzione e porto della pistola a tal fine utilizzata (capo Q), commessi in Catania il 14 novembre 2008;

2) alla pena di anni trenta di reclusione, previa applicazione della regola di temperamento del cumulo di cui all'articolo 78 cod. pen., oltre che delle diminuenti di cui all'articolo 8 l. 203 del 1991 e di cui all'articolo 62-*bis* cod. pen., per gli omicidi di Matteo Gianguzzo (capo F) commesso in Catania il 18 luglio 2001; di Luca Mario Grillo (capo K) commesso in Catania il 30 ottobre 2001; di Salvatore Gueli (capo M) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto della pistola a tal fine utilizzata (capo N), commessi in Catania il 2 dicembre 2006; di Giacomo Spalletta (capo P) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto della pistola a tal fine utilizzata (capo Q), commessi in Catania il 14 novembre 2008; di Orazio Daniele Milazzo (capo R) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto delle pistole a tal fine utilizzate (capo S), commessi in Catania il 17 marzo 2009; di Raimondo Maugeri (capo T) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto delle pistole a tal fine utilizzate (capo U), commessi in Catania il 3 luglio 2009; di Salvatore Tucci (capo V) e dei connessi delitti di illegale detenzione e porto della pistola a tal fine utilizzata (capo Z), commessi in Catania il 6 marzo 2010;

3) alla pena dell'ergastolo, per il delitto di omicidio, in concorso tra gli altri con e con Orazio Privitera e Sebastiano Lo Giudice quali mandanti, commesso in danno di Raimondo Maugeri che veniva colpito da diversi colpi di arma da fuoco calibro 9 durante le fasi dell'inseguimento a bordo di uno *scooter*, con le aggravanti della premeditazione e dell'essersi avvalsi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'affiliazione all'associazione mafiosa denominata *Cappello - Carateddi* e al fine di agevolare l'attività (capo T), e per i connessi delitti di illegale detenzione e porto di due pistole cal. 7,65 (capo U), delitti commessi in Catania il 3 luglio 2009;

4) alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio di Sebastiano Fichera, commesso in qualità di mandante unitamente a Giacomo Spalletta, poi deceduto, ed eseguito da Mario Maceri, successivamente deceduto, Giuseppe Orestano e Nicolo Valenti, per i quali si procede separatamente,

mediante l'esplosione nei confronti della vittima di diversi colpi di arma da fuoco cal. 7,-65, esplosi a distanza ravvicinata, con l'aggravante della premeditazione dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'affiliazione all'associazione mafiosa denominata

e al fine di agevolare l'attività (capo O), delitto commesso in Catania il 26 agosto 2008.

Le numerose imputazioni oggetto del processo riguardano una pluralità di omicidi, con i connessi delitti in materia di armi, consumati tra il 2001 e il 2010 nell'ambito della consorteria mafiosa denominata clan dei *Carateddi*, fatta eccezione dell'omicidio di Sebastiano Fichera, contestato, tra gli altri, a

in qualità di mandante, che maturò nell'ambito del diverso gruppo mafioso denominato a e diretto appunto da e Giacomo Spalletta (questi poi deceduto).

2. Circa la posizione di affermata la continuazione tra l'omicidio di Giacomo Spalletta e il connesso delitto in materia di armi, le Corti territoriali hanno negato la medesimezza del disegno criminoso tra detto omicidio e il delitto di associazione di tipo mafioso per il quale l'imputato è stato condannato con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del 14 giugno 2011, poi confermata in appello, in esito al procedimento cd. *Revenge*, dato che la decisione di uccidere Spalletta fu legata ad un evento imprevedibile al momento dell'adesione al gruppo criminale. Allo stesso modo hanno negato il vincolo di continuazione con l'omicidio di Nicola Lo Faro, per il quale l'imputato è stato condannato con sentenza della Corte di assise del 22 maggio 2012, riformata in appello soltanto per la pena.

Quanto alla posizione di ferma restando la continuazione tra i singoli omicidi e i relativi e connessi delitti in materia di armi, nonché tra gli omicidi di Salvatore Gueli e Orazio Daniele Milazzo, che furono deliberati congiuntamente e che ebbero una comune causale in questioni di "onore familiare" dei Bonaccorsi, le Corti territoriali hanno riconosciuto la continuazione cd. esterna, con il reato di associazione di tipo mafioso per il quale è intervenuta condanna con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del 14 giugno 2011, poi confermata in appello, soltanto con ~~gli~~ omicidio di Matteo Gianguzzo, che segnò il suo ingresso nel clan Cappello-Bonaccorsi. cf

In riguardo alla posizione di la Corte di assise di appello ha precisato che i dati probatori sono costituiti dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Santo La Causa e Ignazio Barbagallo, e ne ha preso in esame i contributi narrativi rispondendo ai rilievi difensivi circa l'assenza di autonomia, coerenza, costanza e specificità. In particolare, dopo aver ricordato che in autonomo procedimento

svolto con il rito abbreviato sono stati condannati per l'omicidio di Raimondo Maugeri Lo Giudice, Privitera, Squillaci Nicolò e Stuppia, con conferma in appello, la Corte di assise di appello ha affermato che il quadro probatorio appare particolarmente solido perché le plurime dichiarazioni sono autonome e intrinsecamente attendibili in quanto coerenti, costanti, circostanziate e corroborate da riscontri oggettivi.

In merito infine alla posizione di [redacted] la Corte di assise di appello, dopo aver rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di testimonianze e prove dichiarative sollecitate in primo grado ex articolo 507 cod. proc. pen., ha confermato la condanna sulla base sia dei risultati di intercettazioni ambientali audio-video fatte presso il carcere di Spoleto, ove era detenuto Francesco Castorina, esponente di spicco del clan [redacted] e zio della vittima Sebastiano Fichera, e presso il cimitero ove fu sepolto quest'ultimo e dove i suoi familiari si raccoglievano nel suo ricordo; sia delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Questi ultimi, ad eccezione di Fiorentino, hanno concordato nel riferire che l'omicidio di Sebastiano Fichera maturò all'interno del gruppo mafioso [redacted] su mandato di [redacted] per il fatto che il Fichera gestiva un traffico di stupefacenti in proprio, insieme a [redacted] e Antonio Aurichella. In tal modo hanno trovato conferma le opinioni espresse dai familiari che, ragionando tra loro, avevano indicato la responsabilità dei maggiorenti del gruppo, [redacted] e Giacomo Spalletta, che avevano inteso punire il loro congiunto per la collaborazione nel commercio di stupefacenti con il clan Cappello. Risposta ritorsiva all'omicidio di Sebastiano Fichera fu, secondo la prospettazione accolta nelle sentenze di merito, l'omicidio di Giacomo Spalletta, dal momento che si ritenne che la morte di Sebastiano Fichera era stata voluta e decisa dai vertici del gruppo di appartenenza per la ragione appena sopra ricordata.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati.

3.1. Per [redacted] l'avv.to Pandalone ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha errato nel ritenere che gli omicidi non siano avvinti dal vincolo della continuazione, né tra loro né con il reato associativo, non avendo valutato che l'associazione di tipo mafioso era diretta ad affermare il proprio controllo sul territorio anche attraverso la contrapposizione armata con le organizzazioni rivali, la repressione violenta dei contrasti interni, l'ideazione e l'esecuzione di disegni di pianificazione omicidiaria.

3.2. Per [redacted], l'avv.to Valeria Maffei ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte di assise di appello ha negato il vincolo di continuazione tra i delitti per i quali è intervenuta

condanna nel presente procedimento, il reato di associazione di tipo mafioso giudicato con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 14 giugno 2011 (procedimento *Revenge*) e il reato di omicidio in danno di Lo Faro, per il quale è intervenuta condanna con sentenza della Corte di assise di Catania del 22 maggio 2012. È infatti incontestabile che il fatto associativo e gli omicidi di Spalletta e Lo Faro siano stati frutto di un disegno criminoso unico. Si tratta di condotte omogenee, la zona di influenza del clan è sempre la stessa e i periodi di tempo considerati sono pressoché sovrapponibili, vi è analogia del *modus operandi* e nella partecipazione dei correi comuni.

3.3. Per _____, l'avv.to Strano Tagliareni ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La sentenza impugnata ha utilizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono in parte generiche, in parte non individualizzanti e in parte non riscontrate, e quindi tali da non far superare il ragionevole dubbio. I collaboratori Barbagallo e La Causa nulla hanno riferito in ordine al coinvolgimento del ricorrente sia nella fase preparatoria che in quella strettamente esecutiva dell'omicidio. Manca dunque un riscontro individualizzante.

I giudici di secondo grado sono incorsi in contraddizione quando hanno osservato che i predetti collaboratori nulla hanno riferito sulla fase esecutiva e poi hanno richiamato la sentenza di primo grado per farla propria, nonostante in questa si affermi che le dichiarazioni di La Causa e Barbagallo hanno consentito la verifica incrociata dei fatti, all'esito della quale non è dubbio la responsabilità del _____.

La Corte di assise di appello ha poi motivato in modo meramente apparente in ordine al rilievo difensivo circa le contraddizioni che hanno segnato le dichiarazioni dei collaboratori _____ e _____, sia in ordine alle fasi salienti dell'inseguimento della vittima e quindi alla fase esecutiva, sia a quella preparatoria. L'errore in cui è incorsa la Corte di assise di appello è ancor più rilevante perché non ha tenuto nella doverosa considerazione che _____ ebbe quale fonte di conoscenza, indirettamente, tramite Orazio Finocchiaro, lo stesso _____ e _____, sicché il contrasto con le dichiarazioni rese da quest'ultimo è ancor più significativo.

Il contrasto si rileva anche nella individuazione del ricorrente come uno degli esecutori materiali dell'omicidio, dato che _____ lo descrive comunque come un mero ladro di autovetture e _____ invece lo tratteggia come un soggetto spavaldo e audace. La Corte di secondo grado non ha poi considerato che il ricorrente ha un difetto fisico alla mano, il che rende assai dubbio che possa essere stato lui a sparare, e ha eluso il rilievo difensivo circa l'illogicità

della ricostruzione del fatto nella parte in cui si assume che [redacted] e [redacted] furono incaricati dell'omicidio seppure non conoscessero fisicamente la vittima. Ha poi giustificato irragionevolmente l'errore del [redacted] sul calibro dell'arma utilizzata dal suo correo, non tenendo conto che l'errore è assai rilevante se si assume che fu il [redacted] a disfarsi, dopo il delitto dell'arma, consegnandola in una busta al padre. Si consideri ancora che [redacted] ha fornito una versione differente sulla fase successiva al delitto dicendo, sia pure con ricordi non nitidi, che i due esecutori materiali si liberarono dell'arma affidandola a Orazio Finocchiaro, e che le difformità di racconto su chi fosse stato a sparare, se il [redacted] o il [redacted], segnano in modo vistoso l'inattendibilità del racconto che Finocchiaro, fonte di conoscenza di [redacted] fece a quest'ultimo.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, per la parte in cui è stata ritenuta tardiva e comunque non meritevole di considerazione la richiesta di rinnovazione istruttoria, per l'assunzione della testimonianza del padre del [redacted] prova invero decisiva attesa la difformità del racconto tra il [redacted] e il [redacted] sulle fasi successive al fatto e in particolare sulle modalità con cui i due si liberarono dell'arma.

Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di sussistenza della premeditazione. Le dichiarazioni dei due collaboratori, [redacted] e [redacted] divergono quanto alla fase preparatoria facendo risalire la progettazione dell'omicidio l'uno a circa un mese prima e l'altro a una pluralità di giorni. Esse dunque non possono fornire elementi univoci circa l'insorgenza del proposito criminoso e ~~ai~~ tempi di effettiva attuazione dello stesso. cfr

3.3.1. Sempre per [redacted], l'avv.to Gaito e l'avv.to Tagliareni hanno proposto altro ricorso, articolando più motivi.

Con un primo motivo hanno dedotto difetto di motivazione. La sentenza impugnata non ha dato risposta alle doglianze difensive circa la mancanza di autonomia e specificità e le contraddizioni nelle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia. Il ricorrente è stato accusato dal [redacted] di essere stato l'esecutore materiale ma non vi sono elementi di riscontro specifico. Le dichiarazioni del collaboratore [redacted] che ha riferito quanto appreso da Orazio Finocchiaro a sua volta informato da [redacted] sono affette dal vizio della circolarità. I giudici del merito hanno errato ritenendo che la chiamata in correità del [redacted] trovi riscontro negli esiti del sopralluogo sullo stato dei fatti, nell'esame necroscopico, nell'accertamento che nella disponibilità di tale Acquavite fosse l'autovettura tipo Citroen C3 con cui vennero fatti gli appostamenti preparatori dell'omicidio. Questi dati possono dare conferma

dell'avvenuta morte violenta del Maugeri a seguito di un agguato, ma nessuno di essi può legittimamente condurre all'individuazione, come responsabile, del ricorrente.

Nella valutazione di attendibilità del [redacted] i giudici del merito avrebbero dovuto ben considerare il dato che, secondo quel racconto, Orazio Privitera e Sebastiano Lo Giudice conferirono il mandato omicida a due soggetti, [redacted] e [redacted], che non conoscevano la vittima, e peraltro al [redacted] che era solo un ladro di autovetture, privo del necessario spessore criminale. Avrebbero, ancora, dovuto considerare, sempre ai fini della credibilità del [redacted], il fatto dell'inabilità, per malformazione ad una mano, del [redacted].

Ancora, i giudici del merito avrebbero dovuto apprezzare la scarsa attendibilità del [redacted], che ha dichiarato di non sapere se il suo correo, appunto il [redacted], conoscesse o meno la vittima, rendendo così assai poco comprensibile l'altra affermazione, ossia che una volta, mentre erano in strada col ciclomotore unitamente al [redacted] videro transitare il Maugeri.

Avrebbero dovuto valutare le contraddizioni tra i due narrati circa il ruolo avuto nella fase esecutiva dai due, [redacted] e [redacted], se fu il primo o il secondo a sparare mentre l'altro guidava il ciclomotore e non avrebbe dovuto ignorare le divergenze circa il modello di arma impiegata per compiere il delitto e circa le modalità di disfacciamento dell'arma. Finocchiaro, sentito a dibattimento, ha negato di aver riferito che a sparare fu [redacted] e, quindi, le dichiarazioni *de relato* di [redacted] sono probatoriamente poca cosa.

Alla luce di queste numerose divergenze, deve rilevarsi che [redacted] riferisce quanto ha appreso da [redacted] tramite Finocchiaro: le sue dichiarazioni non sono pertanto capaci di riscontrare la chiamata in correità di [redacted].

Va ancora evidenziato che, in violazione delle regole legali di valutazione della prova, i giudici di merito hanno utilizzato come riscontro alle dichiarazioni di [redacted] e di [redacted] sul ricorrente quelle rese da La Causa e Barbagallo, seppure questi mai abbiano fatto il nome del [redacted].

Con un secondo motivo hanno dedotto vizio per mancata assunzione di una controprova potenzialmente decisiva, rappresentata dalla testimonianza del padre del collaboratore [redacted], che avrebbe dovuto riferire circa il momento successivo all'esecuzione dell'omicidio, specificamente sulla fase di disfacciamento dell'arma, chiarendo la confusione del [redacted] sul tipo di arma utilizzata e la discrasia tra il narrato di questi e quello di [redacted]. Prova nuova, ai sensi dell'articolo 603, comma 1, cod. proc. pen., è anche quella già esistente al momento del giudizio di primo grado ma non valutata anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato.

3.4. Per gli avv.ti Strano Tagliareni e La Porta hanno articolato più motivi.

Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per la parte in cui non è stata accolta la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'assunzione delle prove dichiarative, la cui acquisizione era stata sollecitata in primo grado ai sensi dell'articolo 507 cod. proc. pen. e non disposta con motivazione inadeguata.

Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di motivazione avendo la Corte di assise di appello omesso di dare risposta a specifici rilievi difensivi, altresì violando, nel confermare la pronuncia di primo grado, principi di logica e massime di esperienza. La Corte di assise di appello ha con motivazione manifestamente illogica svilto le dichiarazioni del collaboratore Vincenzo Fiorentino, che riferì di aver appreso da Franco Egitto che Fichera era stato ucciso da Sebastiano Lo Giudice e che era stato attirato nel luogo dell'agguato da

Non ha adeguatamente valutato le dichiarazioni del collaboratore Vincenzo Pettinati, il quale ha riferito che l'ordine di uccidere Fichera fu impartito da Spalletta, capo della famiglia , e non dallo).

Non ha tratto le doverose conclusioni in punto di inattendibilità circa le contraddizioni del narrato del collaboratore Eugenio Sturiale, in ordine alle fonti da cui questi apprese le notizie sull'omicidio di Fichera e all'epoca in cui le apprese.

Non ha rilevato l'illogicità e incoerenza della ricostruzione dei fatti resa dalle dichiarazioni del collaboratore contraddittorie e prive di riscontri oggettivi. Questi ha dichiarato di aver appreso dell'identità degli esecutori materiali dell'omicidio da Giovanni Porto, ma questi, sentito in dibattimento, ha sì confermato di avere assistito all'omicidio ma nulla è stato in grado di specificare sull'identità degli autori. Non ha tenuto conto dell'astio che certamente nutriva per il ricorrente, che lo aveva additato come omosessuale nel corso di una riunione con esponenti della criminalità mafiosa, in specie con i maggiorenti del clan Cappello, e del fatto che fu proprio ad arricchirsi, dopo la morte di Fichera, incassando gli introiti dell'attività di commercio di stupefacenti che aveva intrapreso con Fichera. Non ha colto l'illogicità del racconto circa presunte confidenze che avrebbe fatto sulla sua responsabilità proprio al e ciò per il sicuro pericolo che avrebbe corso per probabili ritorsioni sia di natura personale che giudiziaria.

La Corte di assise di appello, ancora, ha svilto il fatto che Roberto Campisi, amico di Fichera, ritenne responsabile della morte di questi proprio , come confermato dalle intercettazioni successive alla morte dello

Spalletta e all'arresto dello . E non ha rilevato la carenza istruttoria dovuta al fatto che mai fu sentito Calogero Sebastiano detto Seby, e cioè colui che, secondo quanto detto da , sarebbe stato incaricato dal ricorrente di contattare Fichera per un appuntamento e, quindi, poi poter tendergli l'agguato mortale.

In ordine alle dichiarazioni del collaboratore , la Corte di assise di appello non ha tenuto nel doveroso conto che questi ha ammesso di non aver conoscenza diretta dei fatti afferenti all'omicidio Fichera e di averli appresi da Sebastiano Lo Giudice.

Per quanto poi riguarda le dichiarazioni del collaboratore Domenico Querulo, non si è avveduta che questi ha riferito soltanto di quanto appreso dalla Stampa, con una strutturale incoerenza data dal fatto di affermare di aver appreso a casa di Sciuto dell'organizzazione dell'omicidio di Fichera seppure non era appartenente a quel gruppo mafioso ed anzi aveva rifiutato l'invito di farne parte.

Per quanto attiene ai risultati delle intercettazioni telefoniche, si osserva che quelli relativi alle operazioni svolte presso il carcere di Spoleto, afferenti alle conversazioni di Franco Castorina, provano soltanto che il comportamento del Fichera nel commercio di sostanze stupefacenti non era condiviso dai più, ma nulla dicono sulla responsabilità del ricorrente per il fatto in contestazione. Quelli invece relativi ai familiari della vittima non forniscono alcuna prova a carico, una volta che le conversazioni siano doverosamente depurate da commenti, impressioni e convincimenti personali. Peraltro, i giudici di merito hanno proceduto in modo non corretto alla valutazione dei risultati, non richiamandosi al contenuto oggettivo della perizia di trascrizione, ma alle valutazioni compiute su quelle conversazioni dagli inquirenti. Dalla lettura delle conversazioni captate emergono ricostruzioni alternative altamente probabili che i giudici del merito non hanno coltivato in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Le dichiarazioni dibattimentali rese dai familiari della vittima (moglie, suocero), che mai hanno indicato la responsabilità del ricorrente, sono state irragionevolmente ritenute inattendibili in parte, con attendibilità riconosciuta invece per altre parti del narrato secondo uno scorretto criterio di valutazione frazionata.

La ricostruzione secondo cui Fichera fu ucciso per le inadempienze nei confronti del gruppo criminale di appartenenza non trova riscontro alcuno ed invece è emerso il risentimento da parte di alcun suoi familiari, e in particolare dello zio Franco Castorina, per il proficuo commercio di droga intrapreso alla vittima senza mai condividere i guadagni. Dunque risulta smentito il movente dell'omicidio ritenuto dai giudici del merito.



Con un terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante dei motivi abietti, dato che non è per nulla provato che Fichera fu ucciso come punizione per traffico di stupefacenti che aveva intrapreso e gestito autonomamente.

Con un quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante dell'articolo 7 l. n. 203 del 1991. L'uccisione del Fichera non agevolò in alcun modo l'associazione, dato che nessun elemento porta a dire che l'associazione ne ebbe un qualche vantaggio e nulla è emerso in relazione all'esecuzione del delitto e specificamente in riferimento al cd. metodo mafioso.

Con un quinto motivo ha dedotto vizio di carenza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, nonostante sia risultato che il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno del gruppo criminale era marginale.

Con un sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di assise di appello ha errato nel ritenere l'inaffidabilità del motivo aggiunto relativo all'illegittimità del diniego del rito abbreviato, dato che con i motivi principali era stato chiesto il minimo della pena ed era stato pertanto impugnato il punto attinente all'entità della stessa, in cui è ricompreso il tema della diminuzione per la scelta del rito.

Successivamente, l'avv.to Blasi, difensore di _____ ha proposto motivi aggiunti con cui ha ribadito il vizio di omessa valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e di violazione delle regole legali sulla valutazione della prova indiziaria.

Considerato in diritto

1. I ricorsi nell'interesse di _____ e _____ non sono meritevoli di considerazione. La Corte di assise di appello, nel negare l'invocata continuazione, ha dato motivazione ineccepibile in punto di corretta interpretazione e applicazione delle norme di legge.

Dopo aver puntualmente e congruamente richiamato le molte decisioni di legittimità che hanno chiarito la portata e l'essenzialità di un medesimo disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione anche tra delitto associativo e delitti fine, ne ha fatto coerente applicazione confermando l'accoglimento delle domande difensive per i soli casi in cui è individuabile una iniziale e unitaria programmazione degli episodi criminosi (fl. 39-49).

Ha quindi ben colto la necessità di evitare inaccettabili automatismi applicativi della regola del cumulo giuridico sull'erroneo presupposto che la commissione dei delitti che si pongono come attuazione del programma

criminoso o che scaturiscono come diretta conseguenza dell'essere partecipe di un gruppo associativo possano dirsi interamente pensati e ideati al momento di adesione associativa.

La programmazione unitaria, sia pure in termini non specifici, non può risolversi nella prevedibilità di commissione di delitti in quel momento descrivibili solo per tipologie ampie, quali ad esempio delitti di attuazione del programma o delitti per affermazione o riaffermazione del predominio territoriale in caso di conflitto con altri concorrenti gruppi criminali.

Ai fini della continuazione occorre invece che in quel momento iniziale siano stati programmati, sia pure non in dettaglio, i singoli e specifici delitti per i quali si invoca l'attenuazione di trattamento penale.

Questo è il senso del consolidato orientamento interpretativo da ultimo ribadito col principio di diritto secondo cui "è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)" - Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 -.

1.1. I ricorsi proposti nell'interesse di [redacted] e [redacted]

sono pertanto inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

2. Il ricorso nell'interesse di [redacted] affidato a due atti distinti dei due difensori, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2.1. La Corte di assise di appello ha preso in esame il tema delle denunciate contraddizioni tra le dichiarazioni di [redacted] e quelle rese da [redacted] e ha dato motivazione logica e coerente circa la non incidenza sul loro valore probatorio.

Opportunamente ha preliminarmente messo in evidenza che [redacted] chiamante in reità *de relato*, ebbe conoscenza dei fatti, per il tramite di Orazio Finocchiaro, non solo da [redacted], il che avrebbe svilito di molto la capacità di atteggiarsi a dato di riscontro alla chiamata in correità operata da quest'ultimo, ma anche dallo stesso [redacted], oltre che da Sebastiano Lo Giudice, mandante dell'omicidio. Non è pertanto fondato il

rilievo circa il vizio di circolarità della prova, potendo invece affermarsi l'autonomia dei contributi dichiarativi per la diversità, almeno in buona parte, delle fonti di conoscenza (fl. 352).

Quanto poi al rilievo che Orazio Finocchiaro, teste di riferimento del contributo dichiarativo di _____ abbia negato, sentito a dibattimento, che a sparare alla vittima fu _____ occorre precisare che la possibilità di confermare il valore probatorio del contributo indiretto non è preclusa dal contrasto con le dichiarazioni della fonte diretta, restando affidato al giudice il compito di esaminare i dati alla luce del principio del libero convincimento, con l'obbligo conseguente di dare delle scelte compiute una adeguata motivazione.

È stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui "in tema di testimonianza indiretta, qualora la persona alla quale il testimone ha fatto riferimento sia stata chiamata a deporre e non abbia risposto, ovvero abbia fornito una versione contrastante, il giudice può ritenere attendibile, all'esito di una valutazione improntata a speciale cautela, la deposizione del teste *de relato* in quanto, da un lato, l'art. 195 cod. proc. pen. non prevede alcuna gerarchia tra le dichiarazioni e, dall'altro, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del libero convincimento del giudice, cui compete in via esclusiva la scelta critica e motivata della versione dei fatti da privilegiare" – Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014, dep. 2015, n. Rv. 261793 –. E si è pure aggiunto che "la libera valutabilità da parte del giudice delle dichiarazioni rese dal teste *de relato* non viola né l'art. 111 Cost., nel caso in cui il dichiarante diretto sia un imputato di reato connesso avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, né l'art. 6 Cedu così come interpretato dalla Corte Edu" – Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola e altri, Rv. 268324 –.

2.2. In merito alla contraddizione forse più rilevante, quella afferente al momento esecutivo dell'omicidio, la Corte di assise di appello ha dato una logica spiegazione delle ragioni che inducono a non sopravvalutare la divergenza quanto all'inseguimento, se questo proseguì fino a dentro lo spiazzo della ditta di demolizioni o se, invece, si arrestò prima. Il dato comune è che l'inseguimento a bordo di un ciclomotore vi fu, furono esplosi più colpi di pistola e, come chiarito da _____, il complice, ossia _____ si mostrò molto determinato e pervicace nell'aggressione, che realizzò con accanimento. Da qui la conclusione, tutt'altro che illogica, che la versione dei fatti narrata da chi non prese parte a quel crimine abbia potuto colorirsi di particolari invero marginali rispetto al nucleo del racconto, pienamente sovrapponibile a quello del chiamante in correità, traducendo l'accanimento di Ragonese con la prosecuzione dell'inseguimento (fl. 354).



Con pari logicità e coerenza ricostruttiva la Corte di assise di appello ha affrontato la questione della divergenza circa il tipo di arma utilizzata, in specie quanto al calibro, sul ruolo svolto dai due correi e cioè su chi sparò i colpi di pistola mentre l'altro conduceva il ciclomotore (fl. 353-357).

Le argomentazioni di ricorso, dirette a segnalarne l'insufficienza e l'illogicità, non colgono invero l'obiettivo. Le difformità che non attingono il nucleo essenziale sono infatti valutabili come fisiologiche, secondo quanto già affermato con la statuizione del principio di diritto per il quale, "in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correatà dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti" - Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368 -.

Quel che importa è che entrambi i dichiaranti hanno riferito di un inseguimento della vittima, dell'uso di una pistola e dell'esplosione dei più colpi, dell'uso di un ciclomotore a bordo del quale presero posto i due sicari: sulla base di tali dati, di aspetti così pregnanti delle modalità esecutive del delitto, non può negarsi che i contributi dichiarativi sono stati convergenti e quindi hanno acquisito il necessario valore probatorio. Per il resto, le difformità su profili di completamento o di specificazione del narrato, trovando logica spiegazione secondo le condivisibili argomentazioni sviluppate dalla Corte di assise di appello, giovano anzi a far apprezzare la genuinità e l'assenza di maliziose concertazioni di racconto tra i dichiaranti.

2.3. Altri rilievi di ricorso hanno invece cercato di dimostrare l'inconcludenza probatoria dei racconti accusatori facendo leva sulla asserita illogicità di alcuni aspetti, quali l'aver i mandanti affidato l'incarico di sparatore non già a _____, esperto killer della cosca, ma a _____, un mero ladro di autovetture con assai meno esperienza nel maneggio delle armi, in più con un difetto alla mano; e l'aver incaricato dell'omicidio due soggetti che non conoscevano fisicamente la vittima. È appena il caso di osservare che, se non fosse possibile spiegarsi nel contesto ricostruttivo questi aspetti, si dovrebbe prendere atto dell'insufficienza della motivazione non già per un trasferimento delle incoerenze logiche addebitabili ai mandanti sul piano delle valutazioni di attendibilità delle dichiarazioni dei



collaboratori, quanto perché esse gioverebbero a far comprendere che quei racconti sono in sé assai poco convincenti.

Ma così non è, per le ragioni che bene ha indicato la Corte di assise di appello. Contrariamente a quanto ventilato in ricorso, il difetto alla mano non era d'impedimento all'uso delle armi, tant'è che [redacted] aveva già esperienza da *killer* ed era considerato nell'ambiente criminale "un ottimo sparatore", e ciò per univoche e convergenti dichiarazioni di [redacted] e [redacted].

Proprio il fatto, poi, che in quel periodo stesse trovando una collocazione di maggior rilievo all'interno del gruppo associativo, come uomo di fiducia di un esponente di vertice, spiega bene perché mai sia stato lui, e non il collaudato *killer* [redacted], ad essere incaricato di sparare a Maugeri. L'esecuzione di questo importante omicidio ne avrebbe suggellato la posizione associativa in termini di riconosciuta adeguatezza (fl. 354-355).

Quanto, infine, al rilievo dell'anomalia di un incarico esecutivo dato a chi non conosceva fisicamente la vittima, v'è da dire che [redacted] e [redacted] hanno riferito di precedenti tentativi di uccidere Raimondo Maugeri, tentativi a cui avevano preso parte sia [redacted], detto [redacted] che [redacted] e [redacted] e ciò qualche giorno prima di quello in cui fu infine commesso l'omicidio (fl. 353). Viene allora meno la denunciata stranezza, perché gli esecutori materiali, avendo già partecipato a precedenti agguati nei confronti della vittima, non potevano non conoscerne le fattezze fisiche.

2.4. La Corte di assise di appello, con motivazione logica e compiuta, ha poi dato atto di come invero non sussista la denunciata contraddizione tra i contributi dichiarativi di [redacted] e [redacted] in ordine alle modalità con cui ci si liberò dell'arma utilizzata per l'omicidio. Tra i concorrenti argomenti volti a dimostrare l'insignificanza della divergenza – per la parte in cui si attribuisce a [redacted] di aver detto che i due esecutori materiali si recarono a casa di Orazio Finocchiaro quando invece [redacted] ha riferito che andarono a casa sua – sembra decisamente persuasivo quello che attribuisce la difformità all'impreciso uso, nell'espressione verbalizzata, dell'aggettivo possessivo "sua" riferito al sostantivo "casa" immediatamente dopo aver menzionato una pluralità di soggetti (fl. 357-358). In ogni caso, comunque, [redacted] è stato interpellato a dibattimento per chiarire la discrasia e, pur confermando con certezza la partecipazione esecutiva di [redacted] all'omicidio, ha precisato di non escludere l'eventualità di non aver ben compreso dove i due esecutori materiali si recarono per disfarsi della pistola, e cioè se a casa di Orazio Finocchiaro o se a casa dello stesso [redacted].

Occorre dunque prendere atto, ancora una volta, che il nucleo essenziale del racconto accusatorio non risulta scalfito da una divergenza narrativa che trova una pluralità di logiche e adeguate spiegazioni.

2.5. La Corte di assise di appello non ha ammesso la testimonianza del padre di [redacted] che, secondo il racconto di questi, ricevette la busta con dentro la pistola, pur ignaro di cosa quella busta contenesse, una volta che [redacted] e [redacted] si recarono a casa immediatamente dopo aver consumato l'omicidio. Nella prospettiva di ricorso il contributo dichiarativo del padre di [redacted] avrebbe potuto dare prova decisiva della presenza di [redacted] o, al contrario, della sua assenza e quindi della sua estraneità all'omicidio. Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria è stato adeguatamente motivato con duplicità di argomenti.

La richiesta è stata proposta tardivamente, in sede addirittura di discussione, benché la legge prescriva che essa debba essere proposta con l'atto di appello o, al più, con i motivi aggiunti, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta successivamente al giudizio di primo grado, atteso che le parti ben conoscevano, e da tempo, il contributo dichiarativo di [redacted] e quindi il riferimento fatto da questi al padre. Vale allora il principio di diritto per il quale "la regola stabilita dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., ha riguardo alla riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di prove nuove ma pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio, e non anche alle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado di cui all'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen." - Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, P.G., Cafà, Rv. 261483 -.

La prova tardivamente richiesta non era neanche decisiva dal momento che la denunciata discrasia tra le dichiarazioni di [redacted] e [redacted] circa il luogo in cui gli esecutori si recarono immediatamente dopo l'omicidio è stata adeguatamente risolta.

Ma, anche a voler ritenere che la decisività potesse dipendere, non già dalla idoneità a risolvere questa difformità tra le dichiarazioni, quanto dalla potenziale capacità di dare un importante riscontro alle accuse di partecipazione all'omicidio di [redacted] bene ha fatto la Corte di assise di appello a rilevare come il potenziale testimone sarebbe stato chiamato a rispondere su fatti con un forte rischio di autoincriminazione, essendo assai poco verosimile che ricevette la busta contenente la pistola senza aver in alcun modo consapevolezza di aver ricevuto in custodia l'arma illegalmente detenuta.

2.6. La Corte di assise di appello ha poi ben chiarito, superando ancora una volta i rilievi difensivi ora riproposti con i motivi di ricorso, che le dichiarazioni di Ignazio Barbagallo e Santo La Causa non sono state utilizzate come riscontro individualizzante relativamente alla fase esecutiva, su cui i due dichiaranti non hanno riferito, quanto come importante riscontro in ordine alla causale dell'omicidio (fl. 359 ss.), ferma restando la capacità di confermare le dichiarazioni circa lo svolgimento nei giorni precedenti di alcuni sopralluoghi preliminari all'omicidio, riscontrati anche da dati oggettivi costituiti dagli accertamenti di polizia giudiziaria, ad esempio relativamente ad un'autovettura Citroen C3 utilizzata per gli appostamenti (fl. 360).

2.7. Quanto poi all'aggravante della premeditazione e in specie alla tempistica di deliberazione ed esecuzione dell'omicidio, la Corte di assise di appello ha fugato ogni dubbio su una divergenza tra le dichiarazioni di [redacted] e [redacted]. Entrambi hanno collocato la decisione dell'omicidio ad alcuni giorni prima, circa una decina, senza possibilità che sia equivocato il riferimento ad un mese prima nel racconto di [redacted], che invero attiene al momento in cui transitarono nel gruppo dei Caratelli gli Strano e gli Squillaci (fl. 361 ss.).

L'omicidio fu dunque progettato alcuni giorni prima, fu preceduto da appostamenti e addirittura da alcuni tentativi di consumazione andati a vuoto, ebbe una ben precisa causale nelle dinamiche afferenti a rapporti conflittuali tra gruppi mafiosi, fu quindi accuratamente preparato con l'individuazione del gruppo di fuoco. In questi termini la motivazione della Corte di assise di appello a fondamento dell'aggravante della premeditazione che, per l'aderenza a criteri di logica e compiutezza argomentativa e ai principi di diritto in punto di interpretazione della norma di riferimento, si sottrae a censure di legittimità (fl. 360 ss.).

2.8. Il ricorso nell'interesse di [redacted], nella sua duplice articolazione, è pertanto infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Anche il ricorso nell'interesse di [redacted] non merita accoglimento.

3.1. La Corte di assise di appello ha adeguatamente motivato circa l'infondatezza del rilievo in ordine al mancato accoglimento delle sollecitazioni difensive al recupero istruttorio ex articolo 507 cod. proc. pen. e al rigetto delle omologhe richieste di rinnovazione istruttorio. Il dato giustificativo comune è costituito dalla mancanza del requisito dell'assoluta necessità ai fini della decisione, trattandosi di prove preesistenti già conosciute che, pertanto, le parti avrebbero potuto introdurre esercitando il diritto alla prova (fl. 50).

Circa l'assenza di assoluta decisività, la Corte di assise di appello ha ben spiegato che i soggetti la cui audizione è stata richiesta avrebbero dovuto

rispondere su fatti e circostanze che li riguardano come partecipi del gruppo associativo, e quindi su temi potenzialmente autoincriminanti.

La motivazione qui riassunta, per correttezza delle premesse normative e per completezza delle argomentazioni in fatto, è capace di fondare l'intera decisione di rigetto delle sollecitazioni istruttorie, al di là delle specificazioni ivi fatte per taluna delle audizioni, come quella del teste Lombardo.

Essa trova poi adeguato e compiuto completamento nell'esame puntuale del contributo dichiarativo dei plurimi collaboratori di giustizia, perché la motivazione data per spiegare l'adeguatezza probatoria di quegli apporti di conoscenza ben rafforza la conclusione, preliminarmente illustrata, circa la mancanza di decisività delle prove di cui si è sollecitata senza successo l'assunzione.

3.2. La Corte di assise di appello ha quindi proceduto a una ponderata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dando risposta ai molteplici rilievi difensivi che ora vengono riproposti per intero con un corposo atto di ricorso pressoché sovrapponibile, quanto alla mole e al contenuto critico, all'impugnazione di merito.

3.2.1. Il dato di maggiore interesse è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore Fiorentino che disse di aver appreso da tale Franco Egitto che l'omicidio di Sebastiano Fichera era stato ordinato da Sebastiano Lo Giudice. La vistosa difformità dalle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, che invece convergono nell'indicazione di quale mandante, è stata esaustivamente e logicamente spiegata dalla Corte di assise di appello.

Le fonti di conoscenza di Franco Egitto, a sua volta dichiarante indiretto, non sono state precisate, e lo stesso Fiorentino ha ragionevolmente aggiunto che non era per nulla da escludere – dato che si era diffusa in ambiente carcerario la notizia di una sua prossima collaborazione con la giustizia – che si trattò di una falsa confidenza, fatta per realizzare depistaggi investigativi, peraltro in linea con le voci che in un primo momento si formarono circa una responsabilità di o di Orazio Privitera, fino a quando non fu lo stesso a rivendicare come mandante l'omicidio (fl. 207-209).

3.2.2. In ordine alle dichiarazioni di Vincenzo Pettinati è appena il caso di osservare che il ridimensionamento del ruolo di capo del gruppo di in favore del sodale Giacomo Spalletta, desumibile da quanto riferito dal collaboratore, non può valere ad escludere la responsabilità quale mandante dello i fronte di altra parte del narrato accusatorio, e specificamente di quella che fece riferimento ad una importante riunione, presente anche il Pettinati, tra referenti del clan Cappello e del clan , appena dopo la commissione dell'omicidio di Sebastiano Fichera, durante la quale fu proprio

a spiegare che Giacomo Spalletta era stato ucciso per "ritorsione avverso un affiliato divenuto infedele" e che quell'omicidio non doveva pesare sui rapporti tra i due gruppi criminali (fl. 210).

3.2.3. Quanto al contributo di Eugenio Sturiale, la Corte di assise di appello ha analizzato le denunciate contraddizioni circa le fonti delle sue conoscenze sull'omicidio di Sebastiano Fichera e il tempo in cui le ricevette, dando esaustiva motivazione sulla loro inesistenza, con conferma del valore probatorio delle dichiarazioni d'accusa (fl. 211 ss.).

3.2.4. I rilievi critici sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia sono stati compiutamente e logicamente superati con argomentazioni condivisibili. È stata pienamente riscontrata la circostanza del coinvolgimento di Sebastiano Fichera nel traffico di stupefacenti unitamente con e Antonio Aurichella (fl. 220); è stato dato conto dell'assenza di anomalie nel fatto che si confidò nel 2010 a li aver dato mandato per l'omicidio di Sebastiano Fichera (fl. 220 ss.); è stata ben spiegata la ragione per la quale non ha capacità di sovvertire la ricostruzione in punto di causale la notazione che alla morte di Sebastiano Fichera

subentrò per intero nell'illecito traffico di stupefacenti, prendendo il posto prima occupato dal defunto e quindi lucrando molti più introiti (fl. 224); quanto poi ai presunti motivi di astio che avrebbe nutrito nei confronti di per il discredito provocato dall'aver diffuso voce che era un omosessuale e che si era appropriato di somme che avrebbe dovuto versare nelle casse del clan, la Corte di assise di appello ha ricordato, in uno con altre argomentazioni pur esse degne di considerazione in punto di congruenza e adeguatezza, il principio di diritto secondo cui "in tema di valutazione della chiamata in reità o correatà da parte dell'imputato di reato connesso, l'attendibilità intrinseca del dichiarante non resta esclusa per il sol fatto che egli sia stato mosso da ragioni di astio o risentimento nei confronti dell'accusato, poiché queste ultime non eliminano la valenza probatoria delle accuse, ma fondano soltanto la necessità, per il giudice, di un accertamento particolarmente approfondito circa la veridicità del loro contenuto" - Sez. 2, n. 33519 del 21/06/2017, Dinardi, Rv. 270531 -.

3.2.5. La Corte di assise di appello ha adeguatamente riscontrato la doglianza difensiva circa le considerazioni di Roberto Campisi, amico della vittima, che, secondo l'interpretazione difensiva di alcune espressioni utilizzate in conversazioni intercettate, avrebbe indicato la responsabilità di per la morte dell'amico. Ha così spiegato come si tratterebbe al più di mere illazioni e come, di contro, da una conversazione del 3 febbraio 2009 del

Campisi con tale Salvo possa desumersi piuttosto la consapevolezza che a decidere l'omicidio furono i vertici del gruppo (fl. 223).

3.2.6. Non risponde, poi, al vero che la Corte di assise di appello abbia trascurato l'indicazione difensiva sul fatto che il racconto di sia frutto delle conoscenze da questi avute da Sebastiano Lo Giudice, accusato da Fiorentino di essere responsabile dell'omicidio *de quo*. Il punto è stato esaustivamente trattato con completezza argomentativa richiamando quanto detto a proposito del depistaggio con ogni probabilità posto in essere con il racconto fatto da Franco Egitto al Fiorentino stesso (fl.226).

3.2.7. L'omesso esame di Calogero Sebastiano detto Seby, che avrebbe informato Sebastiano Fichera dell'appuntamento datogli da in cui poi perse la vita ad opera dei sicari da questo inviati, non può essere motivo di doglianza per le ragioni che già sono state valutate congrue e adeguate, poste a fondamento del rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria con riconoscimento della legittimità del provvedimento del giudice di primo grado che non accolse le sollecitazioni istruttorie ex articolo 507 cod. proc. pen.

3.2.8. Anche sulla posizione del collaboratore di giustizia Querulo la Corte di assise di appello ha dato esauritiva risposta ai rilievi difensivi, ben spiegando come non vi sia alcuna contraddizione, per il modo come apprese la notizia, tra il non essere associato al gruppo ia e l'aver sentito lo : altri maggiorenti del gruppo discutere del progetto omicida ai danni di Sebastiano Fichera (fl. 236). Ha quindi dato conto, in modo logico e coerente, delle ragioni che hanno indotto a valorizzare probatoriamente le dichiarazioni di questo collaboratore, nonostante siano state ritenute, nel giudizio di riesame, inidonee a riscontrare le accuse mosse contro Orestano (fl. 239); e ad escludere che le poche notizie apparse sulla Stampa, un mese prima del pentimento di Querulo, circa l'omicidio di Fichera nel corpo di un articolo che trattava dell'omicidio di Mario Maugeri possano far ritenere l'assenza di genuinità del racconto accusatorio "ben più complesso e variegato" fatto da Querulo sul tema per cui ora è processo (fl.241).

3.2.9. I rilievi di ricorso circa il significato attribuito dai giudici di merito ai risultati delle intercettazioni non meritano considerazione alla luce del principio in forza del quale "in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" - Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516 -.



3.2.10. La Corte di assise di appello ha chiarito la correttezza della valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali dei familiari della vittima, ben spiegando come non vi sia nulla di anomalo nel frammentare e diversificare gli apprezzamenti di prova, a condizione che il giudizio di attendibilità su parte del racconto trovi plausibile spiegazione in considerazioni di ordine logico e di complessiva valutazione nel contesto probatorio in cui quel racconto si colloca e, di contro, l'inattendibilità di altre parti sia riservata a quelle non riscontrate o segnate da profili di contraddittorietà con il compendio delle prove raccolte (fl. 251 ss.). Quanto al contrasto tra le dichiarazioni di _____ e Giovanni Porto, la Corte di assise di appello ha bene argomentato sulle ragioni che militano nel senso dell'assenza di anomalie nel fatto che questi, che pure ha riscontrato il narrato di _____ per la parte relativa all'aver assistito all'omicidio, ha negato di avere riconosciuto i sicari. È del tutto logico ritenere che la reticenza sui nomi da parte di un testimone inserito nel contesto criminale in cui quel fatto maturò e fu commesso sia un atteggiamento spiegabile, alla luce dell'esperienza giudiziaria su casi simili, secondo la regola di conservare l'assoluta omertà "sulle circostanze più direttamente afferenti alla individuazione dei responsabili", pur rivelando circostanze che sarebbe difficile negare (fl.254 ss.).

3.3. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati. Come specificato dalla sentenza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state tutte convergenti nel descrivere una causale strettamente mafiosa del delitto che, si ribadisce, fu ordinato per punire un associato che non mostrava la necessaria fedeltà ai capi del gruppo di appartenenza, e nell'indicare il motivo del delitto nel fatto che la vittima gestiva in proprio un lucroso traffico di stupefacenti senza renderne conto ai capi (fl. 265 ss.). Non è dubbia, sulla base di questa ricostruzione, la correttezza dell'applicazione delle due norme di previsione delle due aggravanti.

3.4. Il quinto motivo è anch'esso manifestamente infondato. La Corte di assise di appello ha dato compiuta ed esaustiva motivazione circa le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, richiamando la gravità del fatto, la natura abietta delle finalità perseguite con l'omicidio, il comportamento successivo dell'imputato, privo di qualsivoglia segnale di resipiscenza, i plurimi e gravi precedenti penali, la rilevante caratura criminale e il ruolo direttivo entro l'associazione mafiosa di riferimento (fl. 268).

3.5. Il sesto motivo, infine, è del pari manifestamente infondato. È principio non controverso che "i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i

punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario" - Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 -.

Tanto premesso, è da escludere che rientri nell'ambito del punto della decisione inerente al trattamento penale la doglianza relativa al diniego del giudizio abbreviato, nonostante la scelta di quel giudizio abbia conseguenze sull'entità della pena.

Le determinazioni sulla pena, infatti, devono prescindere dalla valutazione del tipo di rito adottato, nel senso che la diminuzione infine applicata non influenza il momento precedente in cui il giudice opera alla stregua dei parametri di discrezionalità vincolata fissati all'articolo 133 cod. pen. ed è peraltro di entità fissa, ad ulteriore conferma dell'estraneità al momento di fissazione della misura di pena adeguata. Si consideri a tal proposito che "la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen..." - Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.G. in proc. Volpe e altri, Rv. 237692 -.

E ciò pur senza considerare, ai fini del giudizio di manifesta infondatezza del motivo ora in esame, che "è legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato condizionato all'esame di un numero talmente elevato (nella specie, sette) di testimoni da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di economia processuale ed addirittura *diseconomico* rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie" - Sez. 3, n. 28141 del 17/05/2012, De Angelis, Rv. 253163 -.

3.6. Il ricorso nell'interesse di [redacted] deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [redacted] e [redacted] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta i ricorsi di [redacted] e [redacted] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 12 novembre 2018.

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia



Il presidente
Antonella Patrizia Mazzei

